

Bruxelles, 2 settembre 2026
(OR. en)

11531/26
PV CONS 44
SOC 481
EMPL 271
SAN 572
CONSOM 228
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Occupazione, politica sociale, salute e consumatori)
29 giugno 2026

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 10825/26.

OCCUPAZIONE E POLITICA SOCIALE

Attività non legislative

2. **Promuovere una mobilità equa dei lavoratori attraverso norme di coordinamento della sicurezza sociale modernizzate e semplificate¹** [2] 10383/26
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sul tema sopra indicato, sulla scorta della nota della presidenza che figura nel documento summenzionato.

3. **Semestre europeo 2026** [2]
- a) **Pacchetto di primavera 2026** 9935/26
Presentazione da parte della Commissione 9955/26
Scambio di opinioni 10269/26
+ ADD 1

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della Commissione del pacchetto di primavera 2026 e ha proceduto a uno scambio di opinioni al riguardo.

- b) **Valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2026 e attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2025: parere del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale** 10400/26
Approvazione

Il Consiglio ha approvato il parere del comitato per l'occupazione e del comitato per la protezione sociale sulla valutazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2026 e l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese 2025 di cui al documento summenzionato.

¹ Alla presenza delle presidenti del comitato per l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS) in qualità di osservatrici.

- c) **Contributo sugli aspetti occupazionali e di politica sociale delle raccomandazioni specifiche per paese: raccomandazioni sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio di ciascuno Stato membro** 10361/26
10885/26
10247/1/26 REV 1
Approvazione

Il Consiglio ha approvato il contributo sugli aspetti occupazionali e di politica sociale delle raccomandazioni sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio di ciascuno Stato membro che figura nel documento 10247/1/26 REV 1 e ha approvato la nota "conformità o spiegazione" che figura nel documento 10885/25.

4. **Messaggi chiave del comitato per l'occupazione sugli aspetti della qualità del lavoro relativi al genere²** [2] 10320/1/26 REV 1
Presentazione da parte della presidente del comitato per l'occupazione
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della presidente del comitato per l'occupazione dei messaggi chiave sugli aspetti della qualità del lavoro relativi al genere e ha proceduto a uno scambio di opinioni al riguardo.

5. **Conclusioni sulla prevenzione e la lotta contro la violenza online nei confronti delle ragazze³** [2] 9555/26 + COR 1
+ ADD 1
Approvazione

Il Consiglio ha approvato le conclusioni summenzionate.

Una dichiarazione dell'Ungheria figura nell'allegato.

6. **Pacchetto sociale: realizzazione della strategia dell'UE contro la povertà e percorsi per un'attuazione efficace⁴** [2] 10378/26
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sul tema sopra indicato, sulla scorta della nota della presidenza che figura nel documento summenzionato.

² Alla presenza della presidente del comitato per la protezione sociale (CPS) in qualità di osservatrice.

³ Alla presenza delle presidenti del comitato per l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS) in qualità di osservatrici.

⁴ Interventi delle presidenti del comitato per l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS).

7. Approvazione dei punti "A"

- a) **Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

10809/26

Agricoltura

1. **Regolamento che modifica il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati (OCM) per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare**



10642/2/26 REV 2
+ ADD 1 REV 2
PE-CONS 21/26
AGRI

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte prima, del 24.6.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 42, primo comma, e articolo 43, paragrafo 2, TFUE), con il voto contrario della Lettonia, dei Paesi Bassi e della Svezia e l'astensione della Danimarca, dell'Estonia e della Germania.

Le dichiarazioni della Germania, della Lettonia, dei Paesi Bassi, dell'Austria e della Commissione figurano nell'allegato.

Ambiente

2. **Regolamento relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso**



10651/26 + ADD 1
PE-CONS 13/26
ENV

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte prima, del 24.6.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 e articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in relazione agli articoli da 14 a 36 del suddetto regolamento), con il voto contrario dell'Austria e dell'Ungheria e l'astensione della Slovacchia.

Le dichiarazioni della Germania, dell'Estonia e della Slovacchia figurano nell'allegato.

3. Regolamento che modifica il regolamento 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero



10649/26
PE-CONS 35/26
ENV

Adozione dell'atto legislativo

Decisione di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea

approvato dal Coreper, parte prima, del 24.6.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE). Il Consiglio ha deciso inoltre di derogare al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Affari generali

4. Omnibus VII: regolamento che modifica i regolamenti sulla semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)



10752/26 +
ADD 1-2
PE-CONS 30/26
SIMPL

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 24.6.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Le dichiarazioni del Belgio, della Grecia e della Commissione figurano nell'allegato.

Ricerca

5. **Decisione del Consiglio che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio**

 10085/26
6884/26
COMPET

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte prima, del 24.6.2026

Il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio che stabilisce le misure necessarie all'attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (base giuridica: articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Giustizia e affari interni

6. **Regolamento relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie**

 10490/26
PROCIV
IPCR

Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

approvato dal Coreper, parte seconda, del 24.6.2026

Il Consiglio ha preso atto di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti il regolamento relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie.

Affari generali

7. **Regolamento che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e il Fondo di coesione per il periodo dal 2028 al 2034**

 10087/26 +
ADD 1-2
10161/26 + COR 1
COH

Orientamento generale parziale

approvato dal Coreper, parte seconda, del 24.6.2026

Il Consiglio ha adottato un orientamento generale parziale sul regolamento che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e il Fondo di coesione per il periodo dal 2028 al 2034.

Le dichiarazioni dell'Italia e della Slovacchia figurano nell'allegato.

8. Regolamento che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale per il periodo dal 2028 al 2034

 10089/26 + ADD 1
10163/26
COH

Orientamento generale parziale

approvato dal Coreper, parte seconda, del 24.6.2026

Il Consiglio ha adottato un orientamento generale parziale sul regolamento che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale per il periodo dal 2028 al 2034.

Una dichiarazione dell'Italia figura nell'allegato.

b) Elenco non legislativo

10808/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nei documenti summenzionati, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'allegato.

Attività non legislative

8. Conclusioni sul tema "Alloggi: cambiamenti demografici e definizione delle politiche"³

 10765/26

Approvazione

Il Consiglio ha approvato le conclusioni summenzionate.

9. Sicurezza abitativa per tutti: rispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie a medio reddito³

 10389/26

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sul tema sopra indicato, sulla scorta della nota della presidenza che figura nel documento summenzionato.

Varie

10. a) Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)⁵

- | | | |
|--|-------------------|---------------------|
| i) Revisione dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (883/04 e 987/09) | 1 C | 8631/26 |
| ii) Revisione della direttiva 2004/37/CE concernente gli agenti cancerogeni, mutageni e le sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesto gruppo) | 1 C | 11823/25
+ ADD 1 |
| iii) Direttiva sui tirocini | 1 C | 8148/1/24 REV 1 |
| iv) Direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento (articolo 19)
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i> | S C | 10817/24 |

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sui punti summenzionati.

- | | | |
|---|----------|------------------|
| b) Iniziativa per l'istituzione di una Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la protezione e la dignità dei lavoratori
<i>Informazioni fornite dal Belgio, dall'Ungheria e dall'Italia</i> | 2 | 11082/1/26 REV 1 |
|---|----------|------------------|

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Belgio, Ungheria e Italia, sostenuti da Germania, Malta, Romania e Spagna.

- | | | |
|---|----------|----------|
| c) Eventi della presidenza⁵
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i> | 2 | 10928/26 |
|---|----------|----------|

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- | | | |
|---|--|--|
| d) Programma di lavoro della presidenza entrante
<i>Informazioni fornite dall'Irlanda</i> | | |
|---|--|--|

⁵ Alla presenza delle presidenti del comitato per l'occupazione (EMCO) e del comitato per la protezione sociale (CPS) in qualità di osservatrici.

- ❶ Prima lettura
 - ❷ Procedura legislativa speciale
 - ❸ Punto basato su una proposta della Commissione
 - ❹ Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 10809/26**Punto 1 dell'elenco
dei punti "A":**

Regolamento che modifica il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati (OCM) per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Il governo federale tedesco si astiene in merito alla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, modificata dal compromesso risultante dal trilogico del 5 marzo 2026.

Concordiamo con l'obiettivo della proposta di rafforzare la posizione degli agricoltori. In generale, non siamo tuttavia convinti del fatto che gli strumenti previsti in tale proposta siano adeguati a conseguire efficacemente siffatto traguardo. Siamo particolarmente critici riguardo agli oneri burocratici aggiuntivi associati alla proposta e all'alto livello di sforzi e costi collegati a tale passaggio. Uno dei nostri obiettivi fondamentali è ridurre la burocrazia non necessaria ed evitare costi superflui per l'economia. Rispetto ad altri paesi europei, l'industria agroalimentare tedesca è particolarmente influenzata dall'introduzione di designazioni protette di carni, per cui riteniamo che la regolamentazione non sia necessaria.

Alla luce di quanto precede, non possiamo accettare la proposta. Allo stesso tempo, riconosciamo che i triloghi sono riusciti a realizzare adeguamenti significativi. Gli Stati membri avranno la possibilità di derogare all'obbligo di concludere contratti scritti con un determinato contenuto minimo. Sebbene limitata, la deroga per il settore lattiero-caseario riguarda elementi essenziali.

La presidenza ha inoltre compiuto ogni sforzo per difendere la posizione del Consiglio riguardo alle designazioni protette di carni: le indicazioni ampiamente utilizzate sul mercato tedesco ben oltre il settore della carne, quali hamburger, salsiccia e bistecca impanata (schnitzel), possono ancora essere impiegate liberamente, le denominazioni di origine protetta nel settore ittico rimangono inalterate e si sono ottenuti periodi di marketing continuativi."

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

"La Lettonia esprime voto contrario alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (di seguito "proposta").

Nel corso della discussione della proposta, la Lettonia è rimasta costantemente del parere che qualsiasi proposta volta a rafforzare la posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento debba apportare benefici reali e tangibili ai produttori.

Riguardo alle relazioni contrattuali e nel rispetto delle opinioni del settore agricolo lettone, la Lettonia ritiene che la decisione di richiedere contratti scritti obbligatori debba rimanere a discrezione degli Stati membri anziché essere imposta in modo tassativo.

La Lettonia avanza le seguenti argomentazioni a favore del voto contrario alla proposta.

- 1) Riteniamo che le disposizioni in materia di contratti e di relazioni contrattuali contenute nel regolamento OCM debbano restare invariate e che l'istituzione di contratti scritti obbligatori e di meccanismi di mediazione debba essere lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. In particolare, la Lettonia è contraria alle disposizioni sui contratti di cui all'articolo 148, poiché tale articolo non consente agli Stati membri di decidere che i contratti nel settore lattiero-caseario non siano obbligatori.
- 2) La Lettonia non può inoltre sostenere lo scostamento dal mandato del Consiglio per quanto riguarda il meccanismo di mediazione e la riduzione della soglia minima del valore della fornitura da 20 000 EUR a 10 000 EUR."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

"I Paesi Bassi accolgono con favore l'accordo raggiunto sulla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. Le nuove norme in materia di relazioni contrattuali e altre disposizioni contribuiscono a rafforzare la posizione negoziale degli agricoltori, un obiettivo che è stato attivamente sostenuto dai Paesi Bassi durante l'intero processo decisionale. In tale processo è stato essenziale assicurare condizioni di parità e un'ampia applicazione in tutta l'UE per conseguire l'obiettivo "Un'Europa, un mercato".

Tuttavia, per motivi sia procedurali che sostanziali, i Paesi Bassi non possono sostenere l'aggiunta all'ultimo minuto di restrizioni sull'uso delle indicazioni relative alle carni e le limitazioni imposte alle possibilità relative alla carne coltivata. Tali restrizioni non contribuiscono alla chiarezza per i consumatori e creano inutili oneri normativi per la comunità imprenditoriale. Compromettono inoltre lo sviluppo di prodotti nuovi e ibridi e scoraggiano l'innovazione e gli investimenti privati, elementi essenziali per rafforzare la futura capacità di guadagno del sistema agricolo e alimentare europeo. Di conseguenza, ciò è in contrasto con le raccomandazioni della relazione Draghi volte a rafforzare la futura competitività globale dell'UE.

Pertanto, sebbene il regolamento proposto contribuisca a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, alla luce delle riserve sulle restrizioni summenzionate i Paesi Bassi non sono nel complesso in grado di sostenere l'accordo di compromesso tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea in merito alla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare."

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria ha sempre fornito un sostegno costruttivo alle disposizioni praticabili intese a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

Nel corso delle discussioni, i seguenti aspetti sono stati e continuano a essere particolarmente importanti per l'Austria:

- deroghe all'uso obbligatorio dei contratti di fornitura scritti per i prodotti agricoli, in particolare nel settore lattiero-caseario;
- adeguata differenziazione nel diritto della concorrenza tra le organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni di produttori non riconosciute o altri soggetti.

Deroghe all'uso obbligatorio dei contratti di fornitura scritti per i prodotti agricoli, in particolare nel settore lattiero-caseario

Nel contesto del **regolamento (UE) n. 1308/2013 (articoli 148 e 168)** recante organizzazione comune dei mercati (OCM), **gli Stati membri possono attualmente decidere**, nell'interesse della **sussidiarietà**, se siano richiesti **contratti scritti** per le consegne ai primi acquirenti, escluse le cooperative.

Attualmente in Austria non sono richiesti contratti scritti; il regolamento nazionale sulle condizioni quadro per i produttori (*Erzeuger-Rahmenbedingungen-Verordnung*), basato sulla legge relativa all'organizzazione del mercato (*Marktordnungsgesetz*), prevede tuttavia che un fornitore di latte crudo o di prodotti agricoli possa esigere un contratto. Gli accordi scritti di consegna del latte sono già una pratica comune in Austria, ma non devono corrispondere esattamente alle disposizioni dell'OCM.

La proposta di **modifica dell'OCM** in oggetto dà luogo a **modifiche fondamentali** delle **relazioni contrattuali**:

I **contratti** scritti sono ora fondamentalmente **obbligatori** per **tutte le consegne** di prodotti agricoli; nel settore lattiero-caseario, oltre al latte crudo, sono ormai incluse anche le consegne di tutti i prodotti lattiero-caseari.

Alle **eccezioni previste per le cooperative** sono ora associate **condizioni aggiuntive** (tra cui metodi trasparenti e democratici per determinare i prezzi in anticipo, tenendo conto dell'impatto sulla remunerazione degli agricoltori e dei periodi e delle procedure di pagamento), e tali eccezioni sono legate a **incertezza giuridica**.

È stata introdotta una **nuova clausola di revisione** per i contratti di durata superiore a 12 mesi (**sei mesi nel settore lattiero-caseario**) che consente unilateralmente al fornitore di risolvere il contratto di fornitura in qualsiasi momento. Fino ad oggi, l'obiettivo nel quadro dell'OCM è stato quello di imporre una durata di almeno sei mesi per i contratti di fornitura; adesso sussiste il **rischio** che **siano offerte con maggiore probabilità durate più brevi**. Ciò vale in particolare per il settore lattiero-caseario.

Sebbene rimangano possibili **deroghe** per **prodotti o elementi specifici di un contratto**, esse devono essere determinate a livello nazionale, il che comporta oneri burocratici.

Esiste il **rischio** che siano offerti solo **contratti di fornitura a breve termine** o che per i fornitori più piccoli in aree remote diventi ancora più difficile trovare un acquirente. Questo non farà alcuna differenza per le condizioni di mercato: attualmente, l'aumento dei volumi di latte nell'UE esercita una pressione sui prezzi alla produzione.

Estensione delle deroghe al diritto della concorrenza alle organizzazioni di produttori non riconosciute e ad altri soggetti

Fino ad oggi, in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, era consentito a qualsiasi organizzazione di produttori (OP) riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti di fornitura di prodotti agricoli per conto dei suoi membri, per la totalità o una parte della loro produzione totale.

In futuro tali deroghe al diritto della concorrenza saranno **estese alle OP non riconosciute, alle cooperative e alle organizzazioni in qualsiasi altra forma giuridica equivalente riconosciuta dal diritto nazionale** che hanno presentato domanda di riconoscimento e che non sono ancora state riconosciute come OP da uno Stato membro, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 152, paragrafo 1, e all'articolo 154 del regolamento OCM.

Siffatte OP possono avvalersi di tale deroga entro il termine di cui all'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), del regolamento OCM o, se lo Stato membro non ha adottato alcuna decisione sulla domanda di riconoscimento entro la fine di tale termine, **entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento**, a meno che lo Stato membro interessato non abbia deciso di rifiutare il riconoscimento.

Le conseguenze previste ex ante sono le seguenti:

- L'aggiunta di nuovi beneficiari sarà in contrasto con gli sforzi di semplificazione in corso: ci si può aspettare che il previsto aumento del numero di controlli comporti un aumento degli oneri amministrativi.
- Inoltre, il fatto che le procedure potrebbero rimanere in corso per anni crea incertezza giuridica, il che comporta un rischio significativo di importanti multe antitrust in caso di constatazioni ex post del mancato rispetto dei requisiti in materia di riconoscimento.
- Occorre inoltre prestare attenzione all'emergere di differenze sempre maggiori tra gli Stati membri per quanto riguarda le tempistiche delle procedure di riconoscimento entro il periodo di cinque anni prescritto.

- Inoltre, è stata introdotta una procedura di riconoscimento completamente nuova (attualmente: verifica ex ante; in futuro: verifica ex post).
- Oltre alle questioni menzionate, la nuova disposizione rappresenta **un indebolimento dell'attuale sistema per le OP riconosciute: i benefici per le OP che sono già state riconosciute diminuiranno.**

L'Austria ritiene che il mantenimento dello **status quo nel sistema di riconoscimento** sarebbe **chiaramente preferibile**, non da ultimo per salvaguardare i **benefici per le OP già riconosciute**. Infine, attualmente è già possibile per tutte le OP non riconosciute, cooperative e altri soggetti ottenere il riconoscimento come OP e quindi beneficiare delle deroghe al diritto della concorrenza.

Conclusione

L'Austria continua a ritenere che vi sia spazio per una maggiore considerazione di tali punti e **invita pertanto la Commissione europea a valutare le presenti modifiche entro un lasso di tempo ragionevole.**

Tuttavia, l'Austria non si opporrà al compromesso raggiunto e voterà a favore."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ha annunciato una revisione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici per il secondo trimestre del 2026, al fine di consentire e agevolare l'uso dei criteri di sostenibilità, resilienza e preferenza europea negli appalti.

In tale contesto, la Commissione esaminerà in che modo, nel rispetto delle norme del mercato unico e degli obblighi internazionali, gli appalti pubblici potranno sostenere gli obiettivi di sostenibilità e preferenza europea. Tali obiettivi sosterranno anche la politica alimentare europea e i prodotti che provengono da piccole aziende agricole, sono prodotti localmente e commercializzati attraverso filiere corte."

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"1. Secondo la Germania, le misure intese a contrastare il problema dei veicoli scomparsi, stabilite nell'accordo di trilogico politico relativo alla proposta della Commissione concernente un regolamento relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE, sono insufficienti. La Repubblica federale di Germania ritiene che le norme in questione non siano abbastanza efficaci da ridurre la demolizione o l'esportazione illegali.

La Germania ribadisce pertanto l'importanza della valutazione d'impatto relativa al problema dei veicoli scomparsi prevista dal regolamento e delle misure che ne derivano, e chiede che avvengano in una fase più precoce.

2. Secondo la Germania la clausola speculare contenuta nell'accordo di trilogico politico è problematica dal punto di vista della politica commerciale, poiché si tratta di uno strumento protezionistico che crea ostacoli agli scambi. La Germania non ritiene quindi che una siffatta clausola sia idonea a garantire la necessaria protezione del mercato interno. L'inclusione della clausola speculare nel regolamento non costituisce un precedente per la futura legislazione o gli accordi di libero scambio.

La Germania chiede pertanto una valutazione d'impatto immediata sulla clausola speculare, anche per quanto riguarda le implicazioni per la politica commerciale e il diritto commerciale, le conseguenze per l'industria dell'UE e i paesi terzi e le questioni relative all'attuazione.

Nonostante tali preoccupazioni, la Germania concorda con l'accordo di trilogico politico in uno spirito di compromesso globale."

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"L'Estonia può sostenere il testo definitivo del regolamento relativo ai veicoli fuori uso. Intendiamo tuttavia ribadire le nostre preoccupazioni in merito alla responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 22.

Il testo introduce, per i costruttori, ulteriori obblighi transfrontalieri che possono creare un rischio di doppi pagamenti, qualora i costi siano coperti sia dai regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore che dal meccanismo transfrontaliero. Continuiamo a temere che ciò possa comportare un aumento degli oneri amministrativi, in quanto i costruttori sarebbero tenuti a nominare rappresentanti autorizzati in più Stati membri e a dimostrare la conformità attraverso accordi paralleli.

L'Estonia avrebbe preferito una soluzione più strettamente allineata ai principi già stabiliti in materia di responsabilità estesa del produttore, come indicato nell'orientamento generale del Consiglio. Tale approccio avrebbe dato maggiori garanzie rispetto ai doppi pagamenti, avrebbe ridotto gli oneri amministrativi e avrebbe mantenuto un nesso più chiaro tra la responsabilità dei produttori e l'immissione dei veicoli sul mercato.

Pur sostenendo il testo nel suo complesso, sottolineiamo che l'attuazione dell'articolo 22 può comportare notevoli sfide pratiche per gli Stati membri, i costruttori e i produttori."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"La Slovacchia accoglie con favore il regolamento in questione, che riteniamo sia una tappa importante verso il rafforzamento dell'economia circolare e la definizione di un quadro giuridico completo per l'intero ciclo di vita dei veicoli.

Tuttavia, desideriamo richiamare l'attenzione su alcuni punti che, a nostro avviso, necessiterebbero di ulteriori discussioni. Siamo particolarmente preoccupati per le possibili conseguenze negative degli obblighi e delle definizioni recentemente introdotti, che potrebbero portare a un aumento degli oneri amministrativi e dei costi per gli operatori economici.

In particolare, la Slovacchia vorrebbe porre l'accento sull'articolo 22, relativo al meccanismo transfrontaliero di ripartizione dei costi per i veicoli fuori uso. Riteniamo che tale meccanismo debba essere chiarito ulteriormente per garantire la parità di trattamento e l'efficacia dell'attuazione in tutta l'UE, soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei veicoli tra gli Stati membri.

In tale contesto, vorremmo sottolineare che il funzionamento efficace del meccanismo è strettamente correlato al più ampio quadro normativo che disciplina l'immatricolazione, la radiazione dal registro automobilistico e i trasferimenti transfrontalieri dei veicoli. L'aspetto transfrontaliero della gestione dei veicoli fuori uso non può essere affrontato in modo isolato e necessita dell'armonizzazione con altre pertinenti normative in materia di trasporti. In particolare, riteniamo fondamentale garantire la condivisione agevole delle informazioni e l'accesso alle banche dati dei veicoli negli Stati membri, compresi i registri di immatricolazione e i dati sulla radiazione. Pertanto, chiediamo alla Commissione di valutare se sono necessarie ulteriori misure a livello dell'UE, comprese eventuali modifiche per sostenere il funzionamento pratico dell'articolo 22 o orientamenti pratici per assistere gli Stati membri e gli operatori economici nell'attuazione coerente e uniforme del meccanismo."

**Punto 4 dell'elenco
dei punti "A":**

**Omnibus VII: regolamento che modifica i regolamenti sulla
semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza
artificiale (Omnibus digitale sull'IA)**

Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DEL BELGIO

"Il Belgio accoglie con favore i progressi significativi compiuti nell'ambito dell'Omnibus digitale sull'IA, frutto di discussioni costruttive, e ribadisce il proprio impegno a trovare un equilibrio tra la semplificazione e la tutela dei diritti fondamentali — equilibrio raggiunto dal testo di compromesso, che pertanto sosteniamo.

Evidenziamo in particolare l'importanza della modifica intesa a vietare i sistemi di IA in grado di generare contenuti sessualmente espliciti non consensuali. Si tratta di una problematica importante in merito alla quale è necessario intervenire, in particolare al fine di offrire un'adeguata tutela ex ante in materia. Il nostro accordo è subordinato a questa misura, che è pienamente in linea con i valori europei.

Vorremmo peraltro ritornare su due punti che riteniamo ancora problematici.

In primo luogo, pur comprendendo che il periodo di tolleranza per l'etichettatura dei contenuti generati dall'IA derivi da sfide di natura tecnica, ci rammarichiamo per il rinvio di questo obbligo. Il Belgio ritiene che ciò sollevi questioni fondamentali relative alla protezione delle persone e alla trasparenza in relazione ai deepfake — questioni che non possono essere rinviate senza incorrere in rischi notevoli.

In secondo luogo, il Belgio accoglie con favore i chiarimenti relativi al rilevamento delle distorsioni, ma si rammarica del fatto che il concetto di stretta necessità non sia stato chiarito ulteriormente e che il ricorso a soluzioni alternative, come i dati sintetici, non sia stato incoraggiato maggiormente al fine di garantire un approccio equilibrato e responsabile."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio in merito all'Omnibus digitale sull'IA.

Al tempo stesso la Commissione esprime profonda preoccupazione per la scelta delle scadenze relative a due importanti compiti di follow-up che le sono stati affidati. Il regolamento concordato prevede, tra l'altro, che la Commissione:

1. adotti entro il 2 agosto 2027 atti delegati che specifichino se e a quali condizioni determinati requisiti del regolamento sull'IA possano essere limitati per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, in quanto la legislazione settoriale garantisce già un livello di protezione equivalente o superiore; ed
2. elabori entro il 1° agosto 2027 orientamenti sull'interazione tra i requisiti in materia di IA ad alto rischio e la legislazione settoriale.

La Commissione sostiene pienamente l'obiettivo di migliorare la complementarità tra il regolamento sull'IA e la legislazione settoriale sui prodotti. Evitare inutili duplicazioni è essenziale ai fini della certezza del diritto, della competitività e di un'attuazione efficace. La Commissione osserva che l'accordo raggiunto riguardo all'Omnibus sull'IA è coerente con la sua proposta di revisione dei regolamenti relativi ai dispositivi medici (COM (2025) 1023), e pertanto non incide su tale proposta.

Per quanto riguarda il punto 1, la Commissione ritiene che il valore di questo nuovo meccanismo risieda proprio nella sua capacità di affrontare le questioni relative alla complementarità in modo continuativo, dato che a seguito dell'adozione di nuove norme settoriali rilevanti per i sistemi di IA nell'ambito della normativa di armonizzazione dell'Unione indicata nell'allegato I del regolamento sull'IA si sono prodotte sovrapposizioni concrete. La scadenza è pertanto problematica, in quanto rischia di trasformare questo meccanismo in un esercizio una tantum e di limitare la capacità della Commissione di agire qualora siano individuate nuove sovrapposizioni dopo il completamento della valutazione settoriale entro la suddetta data.

In secondo luogo, in merito al punto 2, l'elaborazione di orientamenti sull'interazione tra i requisiti in materia di IA ad alto rischio e la legislazione settoriale richiederà un'attenta analisi, e il risultato dovrà essere solido, pratico e giuridicamente chiaro. Poiché l'entrata in applicazione dei requisiti di alto rischio per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sull'IA è stata rinviata al 2 agosto 2028, una scadenza per l'adozione degli orientamenti sull'applicazione pratica di alcuni di tali requisiti che cada un intero anno prima della suddetta data di entrata in applicazione può compromettere lo sviluppo di strumenti di sostegno affidabili per l'industria e le autorità."

DICHIARAZIONE DELLA GRECIA

"Proroga dell'obbligo — articolo 111 (nuovo paragrafo 4) del regolamento sull'IA — OMNIBUS DIGITALE SULL'IA — 2025/0359(COD) / PE-CONS 30/26

La Grecia accoglie con favore i notevoli progressi compiuti in merito all'"Omnibus digitale sull'IA" tramite discussioni costruttive sia a livello di Stati membri in sede di Consiglio che nei triloghi con il Parlamento europeo. Ribadisce il proprio impegno a trovare un equilibrio tra la semplificazione e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei, un equilibrio raggiunto dal testo di compromesso, che pertanto sosteniamo. Desideriamo inoltre ringraziare vivamente la presidenza cipriota, i cui sforzi e orientamenti ci hanno consentito di raggiungere il testo di compromesso con rapidità e decisione.

Desideriamo tuttavia ribadire la nostra forte insoddisfazione per il periodo di tolleranza di quattro mesi per l'etichettatura dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale (articolo 111, paragrafo 4, modificato). È opportuno ricordare che, già durante le discussioni a livello di Consiglio sul mandato negoziale, la Grecia ha presentato una dichiarazione al riguardo, chiedendo che non fosse concessa alcuna proroga.

La Grecia resta del parere che si tratti di un obbligo della massima importanza, direttamente connesso alla fiducia nell'informazione e alla tutela del processo democratico, e pertanto esprimiamo il nostro rammarico per il rinvio di tale obbligo."

**Punto 7 dell'elenco
dei punti "A":**

**Regolamento che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale,
comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e il
Fondo di coesione per il periodo dal 2028 al 2034**
Orientamento generale parziale

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"L'Italia ringrazia la presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea per l'intenso lavoro svolto sulle proposte di regolamenti relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, compreso Interreg, e al Fondo sociale europeo. Riconosciamo i notevoli progressi compiuti durante i negoziati e apprezziamo i miglioramenti introdotti nei testi di compromesso.

In particolare, per quanto riguarda il regolamento FESR/Fondo di coesione, l'Italia accoglie con grande favore l'inclusione dell'articolo sul "diritto di rimanere" proposto dall'Italia e volto a rafforzare – in linea con la strategia promossa dal vicepresidente esecutivo Fitto – l'attrattiva dei territori, l'accesso ai servizi essenziali, la connettività e le condizioni che consentono alle persone di rimanere nelle zone più fragili. Valutiamo inoltre positivamente il rafforzamento delle disposizioni in materia di sostegno alle zone svantaggiate, innovazione e trasformazione regionale e sviluppo urbano sostenibile, nonché il trasferimento delle disposizioni relative a Interreg dal regolamento generale NRPP al regolamento settoriale FESR/Fondo di coesione, con un'articolazione più dettagliata che consente un migliore riconoscimento della natura specifica della cooperazione territoriale europea.

Per quanto riguarda il regolamento FSE, accogliamo con favore il rafforzamento del sostegno alla transizione demografica e la precisazione più chiara del contributo del Fondo agli obiettivi relativi all'occupazione di qualità, alle competenze, all'istruzione e alla formazione, all'inclusione sociale, alla lotta contro la povertà e all'accesso ai servizi.

Allo stesso tempo, l'Italia esprime riserve su taluni aspetti dei testi legislativi in fase di approvazione.

In primo luogo, i regolamenti settoriali non delineano ancora a sufficienza l'ambito di intervento dei Fondi della politica di coesione, né tale aspetto è specificato in modo chiaro nel regolamento sui piani di partenariato nazionale e regionale, sebbene la missione di tali Fondi sia definita dal TFUE. Tale aspetto è aggravato dall'assenza di una dotazione finanziaria specifica per la politica di coesione e i relativi fondi. A tale riguardo, la proposta italiana di includere un allegato settoriale che individuasse le aree di intervento e gli indicatori pertinenti per FESR, Interreg e FSE non è stata accettata. Tale strumento avrebbe rafforzato la certezza del diritto, la chiarezza della programmazione e la visibilità dei Fondi.

In secondo luogo, si ritiene che lo sviluppo dei diritti fondamentali e la promozione dello Stato di diritto dovrebbero costituire un principio orizzontale, piuttosto che settori di intervento per i Fondi della politica di coesione.

In terzo luogo, il regolamento FSE non prevede la possibilità di sostenere gli interventi di assistenza tecnica, come è sempre avvenuto nei precedenti periodi di programmazione. Questa opzione, prevista per il FESR, è essenziale per garantire una programmazione e un'attuazione efficaci degli interventi nei settori dell'occupazione, delle competenze, dell'inclusione sociale e dei servizi sociali, sanitari, di istruzione e di formazione.

L'Italia continuerà a partecipare in modo costruttivo al processo legislativo, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza dei regolamenti settoriali, preservare l'identità dei Fondi della politica di coesione e garantire un quadro di programmazione chiaro e proporzionato, pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti nel TFUE."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"Pur riconoscendo i progressi compiuti in merito al progetto di regolamento FESR, la Slovacchia sostiene il proseguimento degli sforzi volti a stabilire norme più semplici, realistiche e attuabili per il futuro periodo di programmazione che offrano cambiamenti complessivamente positivi alle regioni e alle persone.

Accogliamo con favore le modifiche apportate all'articolo 12 bis, paragrafo 5, della proposta e apprezziamo inoltre l'aggiunta della lettera b) all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 2.

Tuttavia, a seguito della consultazione con l'autorità di gestione di Interreg Europe, la Slovacchia propone di reintrodurre il campione comune per l'audit Interreg nel regolamento FESR, sulla base delle esperienze positive dell'attuale periodo di programmazione. Proponiamo di aggiungere al nuovo regolamento FESR/FC un articolo distinto relativo al campione comune per l'audit Interreg, analogamente a quanto fatto nel regolamento Interreg 2021-2027.

Sulla base delle esperienze positive dei precedenti periodi di programmazione e dei riscontri ricevuti dai beneficiari, proponiamo inoltre di reintrodurre nel regolamento FESR norme comuni di ammissibilità per i programmi Interreg. Proponiamo pertanto di inserire nel regolamento un articolo sulla gerarchia delle norme o, in alternativa, di inserire tale articolo nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1), al fine di garantire la continuità con il precedente periodo di programmazione e condizioni trasparenti per i beneficiari.

Richiamiamo inoltre l'attenzione sul fatto che l'ultima frase dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento FESR, come modificato dal compromesso del 21 maggio 2026, concernente l'ammissibilità dell'IVA, vale a dire "Ai fini della plausibilità e della ragionevolezza, l'IVA recuperabile non è inclusa nei costi totali stimati della misura;", è stata soppressa (la frase non figura più nella nuova versione del 19 giugno 2026, senza essere stata barrata). La norma in questione è inclusa nel regolamento NRPP, ma all'articolo 22, paragrafo 2 ter, lettera d), che non si applica a Interreg. La questione dell'ammissibilità dell'IVA per le operazioni Interreg deve essere chiarita.

A tale riguardo, la Slovacchia sottolinea l'importanza di mantenere lo spazio legislativo necessario per garantire che l'architettura finale del quadro generale rimanga operativa, coerente a livello interno e attuabile, nonché in grado di conseguire i suoi obiettivi nella pratica."

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"L'Italia ringrazia la presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea per l'intenso lavoro svolto sulle proposte di regolamenti relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, compreso Interreg, e al Fondo sociale europeo. Riconosciamo i notevoli progressi compiuti durante i negoziati e apprezziamo i miglioramenti introdotti nei testi di compromesso.

In particolare, per quanto riguarda il regolamento FESR/Fondo di coesione, l'Italia accoglie con grande favore l'inclusione dell'articolo sul "diritto di rimanere" proposto dall'Italia e volto a rafforzare – in linea con la strategia promossa dal vicepresidente esecutivo Fitto – l'attrattiva dei territori, l'accesso ai servizi essenziali, la connettività e le condizioni che consentono alle persone di rimanere nelle zone più fragili. Valutiamo inoltre positivamente il rafforzamento delle disposizioni in materia di sostegno alle zone svantaggiate, innovazione e trasformazione regionale e sviluppo urbano sostenibile, nonché il trasferimento delle disposizioni relative a Interreg dal regolamento generale NRPP al regolamento settoriale FESR/Fondo di coesione, con un'articolazione più dettagliata che consente un migliore riconoscimento della natura specifica della cooperazione territoriale europea.

Per quanto riguarda il regolamento FSE, accogliamo con favore il rafforzamento del sostegno alla transizione demografica e la precisazione più chiara del contributo del Fondo agli obiettivi relativi all'occupazione di qualità, alle competenze, all'istruzione e alla formazione, all'inclusione sociale, alla lotta contro la povertà e all'accesso ai servizi.

Allo stesso tempo, l'Italia esprime riserve su taluni aspetti dei testi legislativi in fase di approvazione.

In primo luogo, i regolamenti settoriali non delineano ancora a sufficienza l'ambito di intervento dei Fondi della politica di coesione, né tale aspetto è specificato in modo chiaro nel regolamento sui piani di partenariato nazionale e regionale, sebbene la missione di tali Fondi sia definita dal TFUE. Tale aspetto è aggravato dall'assenza di una dotazione finanziaria specifica per la politica di coesione e i relativi fondi. A tale riguardo, la proposta italiana di includere un allegato settoriale che individuasse le aree di intervento e gli indicatori pertinenti per FESR, Interreg e FSE non è stata accettata. Tale strumento avrebbe rafforzato la certezza del diritto, la chiarezza della programmazione e la visibilità dei Fondi.

In secondo luogo, si ritiene che lo sviluppo dei diritti fondamentali e la promozione dello Stato di diritto dovrebbero costituire un principio orizzontale, piuttosto che settori di intervento per i Fondi della politica di coesione.

In terzo luogo, il regolamento FSE non prevede la possibilità di sostenere gli interventi di assistenza tecnica, come è sempre avvenuto nei precedenti periodi di programmazione. Questa opzione, prevista per il FESR, è essenziale per garantire una programmazione e un'attuazione efficaci degli interventi nei settori dell'occupazione, delle competenze, dell'inclusione sociale e dei servizi sociali, sanitari, di istruzione e di formazione.

L'Italia continuerà a partecipare in modo costruttivo al processo legislativo, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza dei regolamenti settoriali, preservare l'identità dei Fondi della politica di coesione e garantire un quadro di programmazione chiaro e proporzionato, pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti nel TFUE."

**Punto 5 dell'elenco
dei punti "B":**

**Conclusioni sulla prevenzione e la lotta contro la violenza online nei
confronti delle ragazze**

Approvazione

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità di possibilità e opportunità tra donne e uomini. In tale contesto e in linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso nelle *conclusioni del Consiglio sulla prevenzione e la lotta contro la violenza online nei confronti delle ragazze*."
